



COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 23-03-2021

Ufficio: AFFARI GENERALI E TRIBUTI - SEGRETERIA

**Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 10 IN DATA 22/03/2021 - SPOSTAMENTO
MERCATO SETTIMANALE IN LOC.TA' FOSSO DEL MALTEMPO -
PIAZZALE RETROSTANTE LA STAZIONE DELLE CORRIERE, FINO
AL 01/04/2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo, il Sindaco CICCOLINI MARCO

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e seguenti;

ATTESO con ordinanza del Ministro della Salute in data 13/03/2021 la Regione Marche si trova attualmente, e fino al 29 aprile 2021 in “zona rossa”;

CHE in data 20/03/2021 il Ministro della salute ha firmato nuove ordinanze per contenere la diffusione del virus che prorogano la collocazione di diverse Regioni nelle fasce di rischio;

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”, che all'art. 45, comma 2, dispone che in zona rossa “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.”;

CONSIDERATO che nel capoluogo il giovedì si tiene il mercato settimanale;

VALUTATO l'andamento della situazione epidemiologica nel nostro Comune e riscontrato, nell'ultima settimana un notevole aumento del numero di persone contagiate con un incremento esponenziale dei casi di positività al Covid-19;

CONSIDERATO che il mercato settimanale, che si svolge il giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

CHE, ai sensi della vigente normativa in vigore per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

ATTESO che con propria ordinanza n. 10 del 22/03/2021, era stato sospeso il mercato settimanale fino alla data del 01/04/2021;

VALUTATA la possibilità di spostare temporaneamente la sede del mercato in altra zona che permetta di usufruire di spazi più ampi, tali da garantire un maggior distanziamento, sia tra le piazzole degli ambulanti, sia tra i clienti, permettendo di osservare una maggior distanza interpersonale;

CONSIDERATO che all'uopo si ritiene idoneo il piazzale in loc.tà Fosso del Maltempo, situato tra la stazione delle corriere e la SS 745 Metaurense, a Valle della strada di accesso dalla citata SS 745 Metaurense;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire agli ambulanti interessati la possibilità di svolgere la propria attività, di revocare l'ordinanza n. 10/2021 di sospensione del mercato, disponendo contestualmente, in **via precauzionale, ed, al fine di prevenire una possibile potenziale occasione di trasmissione del virus COVID-19**, lo spostamento dello stesso nell'area sopra citata fino alla data del 01/04/2021 compreso, salvo proroga;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- Per le motivazioni espresse in premessa, la revoca dell'ordinanza n. 10 del 22/03/2021 avente per oggetto "sospensione mercato settimanale dino alla data del 01/04/2021;
- di disporre contestualmente, in **via precauzionale ed al fine di prevenire una possibile potenziale occasione di trasmissione del virus COVID-19**, lo spostamento del mercato settimanale del giovedì nel piazzale sito in loc.tà Fosso del Maltempo, situato tra la stazione delle corriere e la SS 745 Metaurense, a Valle della strada di accesso dalla citata SS 745 Metaurense, fino alla data del 01/04/2021 compreso, salvo proroga.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.Urbania.ps.it;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell'Unione Alta Valle del Metauro della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, PEC: protocollo.prefpu@pec.interno.it;
 - Servizio Polizia Municipale dell'Unione Alta Valle del Metauro, PEC: polizialecm.altoemediometauro@emarche.it;
 - ;
 - Comando Stazione Carabinieri di Urbania, PEC TPU23716@PEC.Carabinieri.it;

. ASUR MARCHE Area Vasta n. 1;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro il termine di 60

Ordinanza SINDACO n.3 del 23-03-2021 COMUNE DI URBANIA

giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CICCOLINI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2021 al 07-04-2021

Lì 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE